



Prot. 116 /vf

Como, 30 marzo 2017

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 7/2017

### Alternanza scuola/lavoro

Gli insegnanti di Discipline Progettuali e Laboratorio Architettura e ambiente professoressa Maria Grazia Bianchi e Prof. Osvaldo Giani, del liceo Artistico Statale fausto Melotti di Cantù, chiedono a studi professionali del settore disponibilità ad accogliere i propri studenti della classe terza dal 8/5/2017 al 20/05/2017, per l'attuazione della legge sull'alternanza scuola-lavoro. Chi fosse interessato può contattare la segreteria del Collegio

### Variazione Circoscrizionale - Nuovo Comune Amministrativo di San Fermo della Battaglia - VCT conclusa

L'agenzia delle Entrate - Ufficio territorio di Como comunica la conclusione della Variazione Circoscrizionale Territoriale (VCT) inerenti l'attività di aggiornamento degli archivi per i comuni di Cavallasca e San Fermo della Battaglia, relative alle operazioni di identificazione dei beni con la nuova nomenclatura al Codice Comune, Sezione Censuaria per il Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.

| Tipologia Richiesta: <b>Variazione Circoscrizionale</b>  | Tipo Catasto: <b>Terreni</b> |
|--|------------------------------|
| Comune di Origine: S FERMO DELLA BATTAGLIA (H840)        |                              |
| Codice Catastale: C4PS                                   |                              |
| Comune di Destinazione: SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (H840) |                              |
| Sezione: SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (A)                   |                              |
| Codice Catastale: C4PS                                   |                              |

| Tipologia Richiesta: <b>Variazione Circoscrizionale</b>  | Tipo Catasto: <b>Terreni</b> |
|--|------------------------------|
| Comune di Origine: CAVALLASCA (C374)                     |                              |
| Codice Catastale: C4EV                                   |                              |
| Comune di Destinazione: SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (H840) |                              |
| Sezione: CAVALLASCA (B)                                  |                              |
| Codice Catastale: C4PS                                   |                              |

| Tipologia Richiesta: <b>Variazione Circoscrizionale</b>  | Tipo Catasto: <b>Fabbricati</b> |
|--|---------------------------------|
| Comune di Origine: S FERMO DELLA BATTAGLIA (H840)        |                                 |
| Codice Catastale: C4PS                                   |                                 |
| Comune di Destinazione: SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (H840) |                                 |
| Sezione: SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (A)                   |                                 |
| Codice Catastale: C4PS                                   |                                 |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Tipologia Richiesta: <b>Variazione Circostrizionale</b>         | Tipo Catasto: <b>Fabbricati</b> |
| Comune di Origine: <b>CAVALLASCA (C374)</b>                     |                                 |
| Codice Catastale: <b>C4EV</b>                                   |                                 |
| Comune di Destinazione: <b>SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (H840)</b> |                                 |
| Sezione: <b>CAVALLASCA (B)</b>                                  |                                 |
| Codice Catastale: <b>C4PS</b>                                   |                                 |

## Durc e rottamazione cartelle esattoriali, i chiarimenti dell'Inps

INPS

Messaggio 24.02.2017, n. 824

Le imprese che aderiscono alla definizione agevolata (cd. rottamazione cartelle esattoriali) relativa a contributi previdenziali (*dl 193/2016*), **non sono in regola con il Durc** finché non effettuano il pagamento della prima rata.

Con il **messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017**, l'Inps ha chiarito la questione della rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva.

In pratica, per il rilascio del Durc **non basta presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata** da parte dell'impresa. L'attestazione della regolarità contributiva può avvenire solo successivamente all'ammissione alla definizione agevolata e con il **pagamento della prima rata** prevista dal piano messo a punto con Equitalia in seguito alla richiesta.

Il primo o unico pagamento avviene entro **luglio 2017**.

In caso contrario, l'impresa è esclusa dalla partecipazione a gare e appalti e a tutti gli adempimenti che richiedono un Durc in corso di validità.

Quindi, se occorre chiudere urgentemente contratti con la Pubblica Amministrazione è più conveniente in termini di tempo la rateazione, sebbene più onerosa.

Infine, l'Inps ha chiarito che per le aziende che richiedono la rottamazione con una rateazione in essere, dopo aver sospeso la rateazione e in attesa di ricevere il via libera per il nuovo piano di rateazione, il rinnovo del Durc decadrà.

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%20824%20del%2024-02-2017.htm>

## Sisma bonus, capannoni e strutture intelaiate in CA godono di una corsia preferenziale

Il MIT ha pubblicato il decreto sisma-bonus contenente le **linee guida per la classificazione del rischio sismico**.

Il testo prevede, tra le altre novità, una corsia preferenziale per accedere agli incentivi per **interventi antisismici** da realizzare su:

- capannoni industriali
- edifici in cemento armato con telai in entrambe le direzioni

Per tali costruzioni non è necessario determinare preventivamente la **classe di rischio sismico**.

### Sisma-bonus capannoni

Le imprese, per le loro strutture produttive, potranno risparmiare soldi e tempo.

Per usufruire degli **sconti fiscali (sisma-bonus)** i proprietari di capannoni non dovranno effettuare la diagnosi preventiva, come nel caso degli immobili residenziali, ma potranno accedere allo **sconto del 70%** semplicemente intervenendo su alcuni **elementi critici**:

- parti strutturali
- elementi prefabbricati
- impianti
- macchinari

In particolare, la linea guida prevede che nell'ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive (capannoni industriali), è possibile ritenere valido il passaggio alla classe di rischio superiore eseguendo direttamente interventi locali di rafforzamento.

Al riguardo occorre che siano eseguiti interventi per **eliminare le seguenti carenze**:

- nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi), rispetto alle azioni sismiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di connessione anche meccanica per le unioni basate in origine soltanto sull'attrito
- nella connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati (pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante
- di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre danni alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi controventati o perché indotti al collasso dal loro contenuto

Di fatto, quindi, anche per tali costruzioni è necessario rimuovere le cause che possano dare luogo all'attivazione di meccanismi locali che, a cascata, potrebbero generare il collasso dell'immobile.

Nell'intervenire su tali costruzioni è comunque opportuno che il dimensionamento dei collegamenti avvenga con riferimento al criterio di gerarchia delle resistenze, adottando collegamenti duttili, prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci, e pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi, e idonei sistemi anti caduta/ribaltamento, laddove non si riesca a limitare in altro modo gli spostamenti.

#### Sisma-bonus edifici in cemento armato

Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente ai capannoni, è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio alla classe di rischio superiore, eseguendo solamente **interventi locali di rafforzamento**, senza la preventiva attribuzione della classe di rischio.

Ciò è possibile soltanto se la struttura è stata originariamente concepita con la presenza di **telai in entrambe le direzioni** e se saranno eseguiti tutti gli interventi seguenti:

- **confinamento di tutti i nodi perimetrali** non confinati dell'edificio
- **opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature**, compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;
- eventuali **opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate**

Anche in questo caso sarà possibile accedere al beneficio della detrazione del 70% (75% per gli edifici condominiali).

**Autorizzazione paesaggistica semplificata: in Gazzetta il dpr 31/2017**

DPR 13.02.2017,  
n. 31

G.U. 22.03.2017, n. 68

È stato pubblicato il Regolamento, recante: *"individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"*.

Il provvedimento entra **in vigore il 6 aprile 2017**.

#### Autorizzazione paesaggistica semplificata, cosa prevede

Il regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua gli **interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi**, ai sensi dell'art. 12 del *dl 83/2014 (decreto cultura)*.

L'approvazione del dpr introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, abrogando il vecchio dpr 139/2010.

Nel nuovo regolamento sono previste una serie di **semplificazioni** per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell'iter procedurale.

Negli **allegati A e B** del dpr approvato sono stati individuati **31 interventi esclusi** dall'autorizzazione paesaggistica e **42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata**, in quanto considerati di lieve impatto.

In questo articolo analizziamo tutte le caratteristiche relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, introducendo quali sono gli immobili soggetti a vincolo e quali sono le procedure attuali, sia ordinarie che semplificate, effettuando il confronto con la nuova norma di semplificazione.

In particolare analizziamo:

- le aree soggette a autorizzazione paesaggistica (dlgs 42/2004)
- autorizzazione paesaggistica ordinaria, l'iter procedurale (art. 148 dlgs 42/2004)
- interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal dpr n.31/2017
- interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal dpr n.31/2017
- le semplificazioni introdotte per gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal dpr 31/2017

Il nuovo dpr 31/2017 contenente il regolamento di semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica prevede una serie di **interventi liberi**, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:

- **opere interne** che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti **mutamento della destinazione d'uso**
- **interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici**, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali **piani del colore vigenti nel Comune** e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
- interventi che abbiano finalità di **consolidamento statico degli edifici**, compresi quelli per il **miglioramento o adeguamento antisismico** che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio
- interventi indispensabili per l'**eliminazione delle barriere architettoniche**, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di **apparecchi servoscala esterni**, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di **ascensori esterni** o di altri manufatti simili
- installazioni di **impianti tecnologici esterni** a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (**condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne**, ecc.)
- installazione di **pannelli solari** (termici o fotovoltaici)
- installazione di **micro generatori eolici** di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
- installazione di **dispositivi di sicurezza anti-caduta** sulle coperture degli edifici

Gli interventi esclusi sono in totale 31.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/22/17G00042/sg>

## Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti

L.R. 10.03.2017, n. 7  
BURL 13.03.2017, n. 11

## Agevolazioni fiscali interventi edilizi: pubblicata la guida 2017 dell'Agenzia delle Entrate

La Regione promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana e contenere il consumo di suolo.

Il recupero dei vani e locali seminterrati è consentito a condizione che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria.

Le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2.40.

Il recupero dei vani e locali seminterrati può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione.

Entro il termine perentorio di 120 gg dall'entrata in vigore della L.R., I Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico, possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della L.R.

[http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002017031000007&exp\\_coll=lr002017031000007&selnode=lr00201703100007](http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002017031000007&exp_coll=lr002017031000007&selnode=lr00201703100007)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova guida che individua nel dettaglio tutte le **agevolazioni fiscali previste in caso di lavori di ristrutturazione edilizia**.

La guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.

La *legge di Bilancio 2017* ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La guida delle Entrate è suddivisa in 5 parti, ognuna delle quali tratta i seguenti argomenti:

- 1. La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione**
  - Chi può fruire della detrazione
  - Per quali lavori spettano le agevolazioni
  - Misure antisismiche
  - Acquisto box: quando spetta l'agevolazione
  - Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione
  - Come si può perdere la detrazione
  - Se cambia il possesso
  - Cumulabilità con la detrazione Irpef per il risparmio energetico
  - Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
- 2. L'IVA sulle ristrutturazioni edilizie**
  - Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
  - Iva agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
- 3. La detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati**
  - Condizioni richieste per fruire dell'agevolazione
- 4. La detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui**
  - In cosa consiste

- Condizioni richieste per ottenere la detrazione
5. **I principali tipi di interventi ammessi alla detrazione Irpef**
- Interventi sulle singole unità abitative
  - Interventi sulle parti condominiali

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida\\_Ristrutturazioni\\_edilizie.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf)

**Correttivo nuovo Codice appalti: ecco il nuovo testo trasmesso al Parlamento**

È stato trasmesso in Parlamento, il 6 marzo 2017, il nuovo testo dello schema di decreto legislativo recante **disposizioni integrative e correttive** del *nuovo Codice Appalti* (dlgs n. 50/2016).

Lo schema di dlgs è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, secondo cui:

*Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo*

Il documento è ancora in fase di bozza e sarà probabilmente oggetto di altre modifiche dopo i pareri di Camera e Senato.

Il testo definitivo sarà quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Correttivo nuovo Codice appalti: le principali novità

Tra le principali e più discusse novità introdotte dal correttivo ricordiamo:

- obbligo (non più discrezionalità) dell'uso dei **parametri per il calcolo dei compensi** a base di gara
- obbligo di **pagamento dei professionisti** da parte delle stazioni appaltanti anche se non ricevono più i finanziamenti necessari alla progettazione
- introduzione di un **periodo transitorio per l'appalto integrato**: possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza
- novità per la **variante per errore progettuale**: consentita solo entro i limiti quantitativi per lavori di piccole entità
- **contraente generale**: soglia minima di 150 milioni di euro
- non esiste più il **collegio consultivo tecnico**
- la stazione appaltante deve indicare in sede di offerta una **terna di sub appaltatori**

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1008250.pdf>

**Idoneità tecnico-professionale, quando si deve verificare la regolarità delle imprese?**

Cass. 2017, n. 10014

Il proprietario di un capannone si rivolgeva ad un'impresa per effettuare dei lavori per la sistemazione del tetto.

Durante il sopralluogo, necessario per stabilire la tipologia della riparazione e del materiale eventualmente necessario, un operaio cadeva dal tetto e si infortunava mortalmente.

Il Tribunale di Novara condannava il committente dei lavori per aver **omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice**.

Il Tribunale aveva applicato nei suoi confronti l'art. 90, comma 9 del dlgs. 81/2008, secondo cui: *Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.*

Avverso la suddetta pronuncia il proprietario del capannone proponeva ricorso in Cassazione.

## Idoneità tecnico-professionale, la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione con la **sentenza n.10014/2017** si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del capannone.

Il Committente motiva il ricorso evidenziando che si trattava di un semplice sopralluogo e che non era stato stipulato alcun contratto con l'impresa. Viene richiamata, inoltre, la normativa in tema di sicurezza la quale prevede che sia necessario il perfezionamento dell'accordo e non solo un semplice contatto tra il fruitore delle opere e la ditta non ancora incaricata della loro esecuzione.

La Cassazione, ribadendo quanto affermato dal Tribunale di Novara, fonda la responsabilità del ricorrente sulla *culpa in eligendo*, costituita nella **mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa**.

Le misure generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro implicano, a norma dell'art.15 dlgs. 81/2008, la **valutazione preventiva e l'eliminazione dei rischi in relazione ai lavori da eseguire** posti a carico del committente, sin dalla fase di progettazione dell'opera.

Da ciò discende che non è affatto necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, sia perché trattasi di adempimenti preliminari alla successiva fase della stipula del contratto, sia perché la norma in esame non contempla tale tipologia contrattuale.

Pertanto la Corte di Cassazione conferma la condanna del committente in quanto risultano insussistenti i titoli di idoneità prescritti dalla legge in capo alla ditta esecutrice dell'opera.

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa rappresenta dunque **un adempimento, preliminare e necessario, del committente e deve essere fatta** in relazione all'attività che dovrà essere svolta successivamente nella fase esecutiva.

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20170301/snpen@s30@a2017@n10014@tS.clean.pdf>

**Nuovo  
Regolamento  
ascensori 2017, il  
testo è in Gazzetta**  
DPR 10.01.2017, n. 23  
G.U. 15.03.2017, n. 62

È stato pubblicato il **decreto** recante *Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori*.

Il nuovo **Regolamento ascensori 2017** apporta, quindi, modifiche al dpr 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.

### Decreto ascensori 2017, a chi si applica

Il regolamento si applica:

- agli **ascensori**, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni
- ai **componenti di sicurezza** per ascensori, prodotti da un fabbricante nell'Unione europea oppure importati da un Paese terzo

Sono esclusi, invece, gli ascensori inseriti in contesti particolari come:

- gli ascensori da cantiere
- gli impianti a fune
- gli ascensori progettati a fini militari
- gli ascensori usati nelle miniere
- ecc.

### Decreto ascensori 2017, modifiche al dpr 162/1999

Il decreto 10 gennaio 2017, n. 23 è costituito da 5 articoli; in particolare **l'art. 1 introduce modifiche al dpr 30 aprile 1999, n. 162**, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE:

- aggiorna le norme sulla messa a disposizione sul mercato e messa in servizio degli ascensori nonché i requisiti essenziali di salute e sicurezza

- aggiunge nuovi articoli con gli obblighi di installatori, fabbricanti, rappresentanti, importatori, distributori, operatori economici
- aggiorna le disposizioni in materia di presunzione di conformità per gli ascensori ed i loro componenti di sicurezza
- modifica le procedure che gli operatori privati devono seguire in materia di valutazione della conformità di ascensori e componenti per la dichiarazione di conformità UE
- detta le regole per l'apposizione della marcatura CE
- individua nel Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorità competente per le funzioni di vigilanza sul mercato
- reca nuove disposizioni
  - sulle procedure a livello nazionale per gli ascensori e i loro componenti di sicurezza che presentano rischi
  - sulla procedura di salvaguardia dell'Unione
  - sulle procedure da adottare per gli ascensori e componenti conformi che presentano rischi
  - sulle procedure nei casi di non conformità formale
- conferma il Ministero dello sviluppo economico come autorità di notifica
- prevede, per la valutazione degli organismi di certificazione, il ricorso all'organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia

#### Decreto ascensori 2017, i contenuti

Il regolamento contiene le **nuove disposizioni sugli adempimenti per i nuovi ascensori**, in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni:

Ecco le principali novità:

- non prevede l'obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell'entrata in vigore del dpcm 162/1999
- non è confermata la norma sulla commissione d'esami per l'abilitazione dei manutentori
- tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile
- sono previsti nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; ad esempio
  - gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell'ascensore
  - i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi
  - i fabbricanti nel caso di difformità dei componenti devono prevedere il ritiro del componente
- gli eventuali lavori per problematiche evidenziate dai controlli su precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano d'arrivo possano solo essere suggeriti dai manutentori; sarà scelta del condominio eseguirli o meno
- la conformità spetta al fabbricante
- Sono presenti i seguenti allegati:
- Allegato A - Contiene una novella interamente sostitutiva degli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
- Allegato I - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
- Allegato II - Contenuto della dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori - Contenuto della dichiarazione di conformità UE per gli ascensori
- Allegato III - Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori

- Allegato IV - Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B)
- Allegato V - Esame finale degli ascensori
- Allegato VI - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo E)
- Allegato VII - Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H)
- Allegato VIII - Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (Modulo G)
- Allegato IX - Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2)
- Allegato X - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E)
- Allegato XI - Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1)
- Allegato XII - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D)

Il decreto entra **in vigore il 17 marzo 2017**.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/15/17G00031/sg>

**Posa in opera  
serramenti,  
pubblicata la UNI  
11673-1 per la  
progettazione**

È stata pubblicata il 2 marzo 2017 la prima norma UNI sulla posa in opera dei serramenti: la **UNI 11673-1 "Posa in opera di serramenti - Parte 1: Requisiti e criteri di verifica della progettazione"**.

Si tratta, quindi, di una norma nuova che definisce **requisiti e criteri per la progettazione della posa in opera dei serramenti esterni**, ossia come fare correttamente la posa in opera dei serramenti.

In particolare, la UNI indica le metodologie da seguire in merito alla verifica:

- delle **prestazioni dei giunti d'installazione**
- della **coerenza dei giunti d'installazione alle prestazioni dei serramenti**

I giunti andranno, quindi, progettati per ridurre al minimo eventuali ponti termici, posizionando correttamente il serramento in modo da dargli continuità con l'isolante.

La progettazione dei giunti d'installazione viene affrontata su diversi livelli, tra cui:

- isolamento termico
- isolamento acustico
- permeabilità all'aria
- resistenza meccanica al carico del vento, ai carichi propri
- resistenza all'effrazione
- durabilità e manutenibilità
- composti organici volatili indoor e sostenibilità
- comportamento termo-igrometrico e traspirabilità del giunto
- requisiti base dei materiali di sigillatura e riempimento
- compatibilità tra tipologie di sigillanti fluidi e substrati
- prestazioni degli accessori e componenti

La nuova norma si applica alle fasi di progettazione esecutiva e di scelta dei materiali e componenti e si applica ai seguenti prodotti:

- serramenti esterni secondo UNI 14351-1 escludendo finestre da tetto
- porte interne pedonali secondo il progetto di norma prEN 14351-2:2014
- porte industriali, commerciali e da garage secondo UNI EN 13241-1

Pur essendo una norma a carattere volontario e non obbligatoria, la UNI 11673-1 è l'unico riferimento normativo di carattere tecnico in materia di posa in opera dei serramenti.

Il vantaggio più grande che la nuova norma avrà, soprattutto per l'utente finale, è che le prestazioni di un serramento dovranno essere garantite anche una volta installato.

Si attende ora la pubblicazione di altre 2 norme riguardanti, rispettivamente:

- i criteri di qualificazione della figura professionale dell'installatore
- i principi tecnici della posa in opera a regola d'arte dei serramenti e le relative modalità di verifica e controllo

<http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11673-1-2017.html>

V.V.F.

### Antincendio: pubblicata la norma tecnica sulle autorimesse

Dm 21.02.2017  
G.U. 03.03.2017, n. 52

Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.3 del 3 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 21 febbraio 2017 contenente le "Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa".

Le norme tecniche si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/03/17A01579/sg>

### Processo Tributario Telematico

Presso la Commissione Tributaria Provinciale di Como, **a partire dai ricorsi notificati il 15/04/2017**, troveranno applicazione le disposizioni relative al Processo Tributario Telematico, si riporta di seguito il contenuto dell'art.11, Decreto del 04/08/2015 - Min. Economia e Finanze, relativo alle modalità di produzione dei documenti analogici presso gli sportelli della Commissione.

**Art. 11. Deposito di atti e documenti non informatici (art. 12 del regolamento).**

**1. Gli atti e documenti depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria** della Commissione tributaria, registrati tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico, e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 12, **previa scansione** nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.

**2. Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti:**

- a) fogli formato massimo A4;
- b) fogli liberi da rilegatura;
- c) fogli numerati.

VARIE

### Nomina di rappresentanti provinciali presso enti - aziende - istituzioni partecipate della provincia di Como

Sull'Albo on line della Provincia di Como è pubblicato l'allegato elenco degli enti - aziende - istituzioni per i quali l'Amministrazione Provinciale dovrà nominare propri rappresentanti secondo i termini dei rispettivi Statuti.

Le relative proposte di candidature potranno essere presentate **entro le ore 12.00 di mercoledì 12 aprile 2017** presso l'ufficio Protocollo dell'Ente, Via Borgo Vico 148, Como o tramite Pec [protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it](mailto:protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it) con la seguente documentazione:

- a. dichiarazione di accettazione della candidatura;
- b. curriculum sottoscritto completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio ed eventualmente professionali, dell'esperienza generale e specifica in rapporto alla carica per la quale si concorre;

- c. dichiarazione di impegno a seguire gli indirizzi che dovessero essere formulati dal Presidente e dal Consiglio Provinciale;
- d. dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, legge 6 novembre 2012 n. 190 (D.Lgs. 39/2013);
- e. dichiarazione di impegno a presentare le dimissioni dall'incarico per il quale si concorre in caso di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti non colposi comportanti una pena edittale superiore ad anni 2;
- f. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- g. per coloro che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministrazione in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico, e si candidano per la medesima posizione, dichiarazione di non avere chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (art. 1 co. 734 Legge 296/2006 e s.m.i.).

**Gli Organi di enti o associazioni in scadenza sono:**

• **Azienda speciale 'Ufficio d'ambito' per l'esercizio delle funzioni dell'ATO del servizio idrico integrato:**

Consiglio di amministrazione:

n. 1 componente con funzioni di presidente

• **Villa Erba Spa**

Consiglio di amministrazione:

n. 1 componente

• **Fondazione "Gabriele Castellini" di Como**

Consiglio di amministrazione:

n. 3 componenti

**Cerco/Offro lavoro**

Per implementazione personale di impresa, si ricerca figura professionale per lavoro d'ufficio, computazione, preventivazione e progettazione.

Ricerca di professionista con Partita Iva, età 20-25 anni.

Inviare curriculum Vitae corredato di fotografia, portfolio e lettera di presentazione al seguente indirizzo: [commerciale@percassicostruzioni.it](mailto:commerciale@percassicostruzioni.it)

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)

